Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1412.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936, nn. 726, 742 e 808; 20 aprile 1936, nn. 756 e 817; 4 maggio 1936, n. 844; 4 giugno 1936, n. 1086; e 8 giugno 1936, n. 1087;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1936-1937, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Nei bilanci dell'Eritrea, della Somalia e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1936-1937, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4. — Gli articoli del bilancio della Libia indicati nella tabella *D*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sono esclusi da quelli per i quali il Governatore generale ha facoltà di effettuare trasporti di fondi.

Art. 5. — La Società Unione Esercizi Elettrici, con i versamenti finora eseguiti, è liberata da qualsiasi altro obbligo verso il Ministero delle finanze in dipendenza della transazione stipulata il 26 agosto 1930 per la sistemazione di rapporti di debito verso lo Stato.

Art. 6. — I residui attivi e passivi risultanti al 30 giugno 1936 nella gestione transitoria della Regia azienda monopolio banane, saranno attribuiti ai corrispondenti capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di quell'azienda medesima per l'esercizio finanziario 1936-1937.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, sarà provveduto agli adempimenti occorrenti.

Art. 7. — È autorizzata per l'esercizio finanziario 1936-37 l'assegnazione straordinaria di L. 10.000.000 per provvista e allestimento di materiali tecnici per l'Amministrazione della guerra.

Art. 8. — L'esercizio delle facoltà concesse col R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 420, è limitato al 30 settembre 1936.

Fino alla stessa data resta in vigore il primo comma del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 233.

Le disposizioni del secondo comma dello stesso R. decreto-legge sono estese agli impegni da assumere, per le spese considerate nel decreto stesso, durante l'esercizio 1936-37.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 121. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1936-37.

In aumento:

Cap. n. 287 — Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi, ecc.	L. 32.000 —
Cap. n. 346 — Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi, ecc.	» 10.861,85
Totale	L. 42.861,85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 46 — Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc.	L. 56.685 —
Cap. n. 59-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Commissione Suprema di difesa » della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti ») — Spese di funzionamento della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa	» 7.380 —
Cap. n. 59-*ter* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa	» 18.000 —
Cap. n. 98 — Assegni, indennità, retribuzioni al personale, ecc. in servizio del Sottosegretariato (Scambi e valute)	L. 2.585.000 —
Cap. n. 98-*bis* (di nuova istituzione) — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale degli uffici commerciali all'estero (Scambi e valute)	» 2.945.000 —
Cap. n. 98-*ter* (di nuova istituzione) — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali (Scambi e valute)	» 40.000 —
Cap. n. 99 — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. (Scambi e valute)	» 30.000 —
Cap. n. 100 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Scambi e valute)	» 400.000 —
Cap. n. 101 — Sussidi al personale (Scambi e valute)	» 10.000 —
Cap. n. 102 — Spese casuali (Scambi e valute)	» 15.000 —
Cap. n. 103 — Spese postali, ecc. (Scambi e valute)	» 20.000 —
Cap. n. 104 — Spese per la biblioteca, ecc. (Scambi e valute)	» 10.000 —
Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione) — Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles (Scambi e valute)	» 1.200.000 —
Cap. n. 104-*ter* (di nuova istituzione) — Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale - Spese d'ufficio e di funzionamento - Spese di viaggio e di missione per i titolari di uffici di addetti commerciali all'estero (Scambi e valute)	» 2.500.000 —
Cap. n. 104-*quater* (di nuova istituzione) — Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale (Scambi e valute)	» 17.000 —
Cap. n. 104-*quinquies* (di nuova istituzione) — Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero (R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553 (Scambi e valute)	» 6.000.000 —
Cap. n. 104-*sexies* (di nuova istituzione) — Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893) (Scambi e valute)	» 32.500 —
Cap. n. 375 — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc.	» 27.154,64
Cap. n. 390 — Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli, ecc.	» 33.000.000 —
Totale degli aumenti	L. 48.913.719,64

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 52 — Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ecc.	L. 12.880
Cap. n. 276 — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche nella città e provincia di Napoli, ecc.	» 10.000.000
Totale delle diminuzioni	L. 10.012.880

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale	L. 2.000.000
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale Balilla per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale	» 4.500.000
Cap. n. 126 — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	» 110.000
Cap. n. 173 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1936-37	» 15.000
Totale degli aumenti	L. 6.625.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, ecc. . . . . . . L. 25.312

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 56 — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Caserta) . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 57 — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici (Provveditorato di Caserta) . . . . . » 1.900.000
Cap. n. 73 — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera . . . . » 270.000
Cap. n. 74 — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 75 — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento . . . . » 15.000
Cap. n. 125 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Caserta . . . . » 24.690.000
Cap. n. 156 — Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, ecc. (annualità) (Italia Centrale) . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 32.300.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia Meridionale) . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 55 — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici (Italia Meridionale) . . . . . . » 1.900.000
Cap. n. 118 — Opere marittime (Italia Meridionale) » 12.000.000
Cap. n. 119 — Edifici pubblici governativi (Italia Meridionale) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 163 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. (annualità) . . . . » 400.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 22.300.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il servizio di copiatura . . . . L. 15.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 45 (modificata la denominazione) — Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'Esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'Esercito: impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; spese diverse; premi, medaglie e diplomi per concorsi, gare ed esercitazioni; contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica . . . . L. 120.000
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc. . » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.120.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . . L. 12.500
Cap. n. 46 — Tiro a segno nazionale - Sussidi ordinari e straordinari, ecc. (Soppresso) . . . . » 120.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 132.500

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi delle sezioni di tiro a segno usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi soprAindicati - Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 31 — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . L. 100.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 3 — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali . . L. 2.196.915
Cap. n. 6 — Indennità, assegni, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 30 — Camere di commercio italiane all'estero, ecc. (Soppresso) . . . . » 1.200.000
Cap. n. 31 — Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale, ecc. (Soppresso) . . . . . » 2.390.000
Cap. n. 32 — Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali, ecc. (Soppresso) . . . . . . » 17.000
Cap. n. 33 — Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, ecc. (Soppresso) . . . . » 6.000.000
Cap. n. 34 — Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi, ecc. (Soppresso) . . . . » 32.500

Totale . . . L. 11.876.415

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1936-37.

1. — BILANCIO DELL'ERITREA.

Entrata.

Di nuova istituzione:

Art. 21-*bis* — Entrate proprie del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana . . . . *per memoria*
Art. 21-*ter* — Entrate proprie del Governo dell'Amara . . . . *per memoria*

Spesa.

Di nuova istituzione:

Art. 91-*bis* — Spese pel funzionamento dei servizi del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana . *per memoria*
Art. 91-*ter* — Spese pel funzionamento dei servizi del Governo dell'Amara . . . . *per memoria*

2. — BILANCIO DELLA SOMALIA.

Entrata.

Di nuova istituzione:

Art. 16-*bis* — Entrate proprie del Governo dell'Harar *per memoria*
Art. 16-*ter* — Entrate proprie del Governo dei Galla e Sidama . . . . *per memoria*

Spesa.

Di nuova istituzione:

Art. 69-*bis* — Spese per costituire, completare e rinnovare le dotazioni di mobilitazione e munizionamento . . . . *per memoria*
Art. 70-*bis* — Spese per costruzioni varie di uso militare . . . . *per memoria*
Art. 70-*ter* — Spese per il funzionamento dei servizi del Governo dell'Harar . . . . . . *per memoria*
Art 70-*quater* — Spese per il funzionamento dei servizi del Governo dei Galla e Sidama . . . . . *per memoria*

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 9 — Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali . . . . . . L. 1.500.000

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 83 (modificata la denominazione) — **Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 23 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047)** . . . . L. 1.500.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *D.*

Articoli del bilancio della Libia dell'esercizio 1936-37 che non possono formare oggetto di trasporto di fondi con provvedimenti del Governatore generale.

SPESA:

a) *Articoli a favore dei quali non possono essere trasportati fondi*

Bilancio Generale della Libia	Bilancio delle Ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica	Bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli della Libia
Art. n. 10-11-17-18-87-88-89-104-105-117-126-127-128-153-154	nessuno	nessuno

b) *Articoli dai quali non si possono trasportare fondi*

Bilancio Generale della Libia	Bilancio delle Ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica	Bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli della Libia
Art. n. 1-2-3-4-31-55-57-65-71-77-82-99-112-144-153-154-155-158-159-160-164 e 167	nessuno	nessuno

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1413.
Costituzione, con sede in Roma, del « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1935, n. 1129, concernente la riforma degli Istituti per le case popolari e la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;

Visto il Nostro decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031, che approva le norme di attuazione della legge suindicata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' costituito, con sede in Roma, il « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari ».

Esso ha personalità giuridica ed ha lo scopo di promuovere, assistere e coordinare l'attività di tutti gli Enti regolarmente costituiti e riconosciuti per lo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica.

Art. 2. — Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio:

a) gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, costituiti e riconosciuti ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

b) tutti gli altri Istituti od Enti per case popolari ai quali sia conservata la personalità giuridica giusta il disposto dell'art. 3 della citata legge.

Possono essere ammessi a partecipare al Consorzio, con deliberazione del Consorzio stesso, e previa approvazione del Ministro per i lavori pubblici, anche altri Enti od Istituti che si propongano finalità analoghe.

Art. 3. — Il Consorzio provvede a:

a) studiare tutte le questioni d'indole generale attinenti all'edilizia popolare ed economica, sia di carattere tecnico che amministrativo-finanziario e sottoporre al Ministero dei lavori pubblici le proposte dirette a favorire lo sviluppo dell'attività degli Enti consorziati;

b) raccogliere periodicamente e coordinare tutti i dati riassuntivi concernenti l'attività dei vari Istituti ed Enti per case popolari, nonchè la consistenza e le variazioni del patrimonio;

c) divulgare la conoscenza dei problemi tecnici ed amministrativi inerenti all'edilizia popolare ed economica, con pubblicazioni e convegni di studio;

d) predisporre, su richiesta degli Enti promotori o del Ministero, gli atti preliminari occorrenti per la costituzione degli Istituti autonomi provinciali per case popolari o per la fusione di Istituti od altri Enti per case popolari esistenti nella stessa Provincia;

e) facilitare il finanziamento degli Enti consorziati, mettendoli in comunicazione con gli Istituti di credito e agevolando la compilazione e stipulazione degli atti relativi;

f) dare direttive agli Istituti consorziati, di natura tecnica, economica e regolamentare, da attuarsi dagli Istituti stessi in relazione alle situazioni ed esigenze locali;

g) conciliare di propria iniziativa, o su richiesta degli Enti, o del Ministero, eventuali controversie fra gli Enti consorziati.

h) redigere e sottoporre periodicamente al Ministero dei lavori pubblici una relazione sull'attività svolta dagli Enti consorziati, sulla legislazione dei principali paesi stranieri in materia di edilizia popolare ed economica e sui suoi risultati;

i) dare parere su tutte le questioni che siano ad esso sottoposte dal Ministro per i lavori pubblici o dagli Enti consorziati.

Art. 4. — Sono organi del Consorzio la Presidenza ed il Consiglio:

La Presidenza è costituita dal Ministro o Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici quale presidente e dal direttore generale dell'Edilizia e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, quale vice-presidente.

Il Consiglio è costituito da 19 membri, dei quali 4 di diritto.

Sono membri di diritto il direttore generale della Sanità pubblica del Ministero dell'interno, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti del Ministero delle finanze, il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il direttore capo della Divisione dei lavori pubblici per le case popolari ed economiche. I detti membri di diritto potranno in caso di impedimento farsi rappresentare da funzionari da loro designati.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati:

uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

uno dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

uno dal Sindacato nazionale fascista degli architetti;

uno dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;

uno dalla Confederazione nazionale fascista dei Sindacati dell'industria;

dieci dal Ministro per i lavori pubblici, dei quali sei designati dagli Istituti autonomi provinciali e dagli altri Enti partecipanti al Consorzio.

Art. 5. — Il presidente, il vice-presidente ed i membri di diritto durano in carica fino a che permangono nel loro ufficio; tutti gli altri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Per la designazione dei membri del Consiglio di propria spettanza ciascuno degli Enti consorziati trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici, su sua richiesta, una lista comprendente dodici nomi scelti fra i presidenti in carica degli Enti medesimi.

Art. 6. — Il presidente ha la rappresentanza e la direzione del Consorzio. Da lui direttamente dipendono gli uffici ed il relativo personale.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 7. — Il Consiglio insieme con la Presidenza delibera:

a) sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso della gestione;

b) sul conto consuntivo;

c) sulle proposte di imposizione del contributo a carico dei consorziati;

d) sulla composizione ed attribuzioni degli uffici, e sulla determinazione delle norme per l'assunzione del personale;

e) sulle proposte, gli atti ed i pareri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 3;

f) su tutte le questioni che vengano proposte dal presidente, dal Ministero dei lavori pubblici, o dagli Enti consorziati, e da qualsiasi membro del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 8. — Alle spese del Consorzio si provvede con il contributo annuo degli Enti associati.

La misura del contributo sarà fissata di anno in anno, su proposta del Consorzio, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, proporzionalmente al valore del patrimonio immobiliare di ciascun Ente consorziato risultante dall'ultimo consuntivo approvato.

Art. 9. — Il versamento dei contributi sarà effettuato da ciascun Ente consorziato a rate trimestrali anticipate sulla base di singoli ruoli. Il versamento stesso sarà eseguito al conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale provvederà a fare affluire le somme relative ad apposita contabilità speciale a favore del Consorzio.

I ruoli di contribuenza sono formati dal presidente secondo le norme indicate all'art. 8 e dovranno essere comunicati non oltre il 31 agosto di ciascun anno al Ministero dei lavori pubblici il quale li rende esecutivi con proprio decreto.

Intervenuta l'approvazione i detti ruoli sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositati presso la sede del Consorzio per quindici giorni consecutivi da quello di pubblicazione.

Art. 10. — Entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Ministro per i lavori pubblici, per eventuali rettifiche di errori che fossero incorsi nella formazione dei ruoli stessi.

Il ricorso non sospende il versamento delle contribuzioni ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente versato.

Art. 11. — Tutte le spese del Consorzio devono essere liquidate dal presidente o da chi ne fa le veci.

I prelevamenti dalla contabilità speciale, aperta a favore del Consorzio presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma ai termini dell'art. 9, sono effettuati esclusivamente, tanto per le somme da pagarsi direttamente dalla Sezione di tesoreria predetta, come per quelle da pagarsi presso le altre Sezioni di tesoreria, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.

Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e da un funzionario del Consorzio specialmente delegato dal Consiglio.

Art. 12. — L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 29 ottobre di ciascun anno e termina il 28 ottobre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere presentato all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di dicembre di ciascun anno. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, col concorso della Ragioneria centrale presso il Ministero stesso.

Il bilancio preventivo s'intende approvato qualora il Ministero ometta di pronunziarsi entro i 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo l'obbligo del Consorzio di tener conto delle osservazioni fatte nel frattempo dal Ministero dei lavori pubblici su qualche voce di spesa o di entrata del bilancio stesso.

Il conto consuntivo s'intende approvato qualora il Ministero ometta di provvedere entro un anno dal ricevimento degli atti.

Art. 13. — Per la sorveglianza della gestione contabile e per la revisione del bilancio è instituito un collegio di tre sindaci, dei quali uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Ministero delle finanze e l'altro dal Consiglio di cui all'art. 7.

Art. 14. — Al funzionamento dei servizi del Consorzio si provvede mediante personale nel numero strettamente indispensabile, assunto mediante contratto temporaneo di lavoro.

Le norme per l'assunzione di detto personale nonchè la tabella concernente il numero, la qualifica e la retribuzione del personale stesso sono deliberate dal Consiglio ed approvate dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Presso il Consorzio possono essere, temporaneamente, distaccati funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici, del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze, tanto mediante comando, quanto nella posizione di fuori ruolo ai sensi dell'art. 13 delle norme per l'attuazione della legge 6 giugno 1935, n. 1129, approvate con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031. Le attribuzioni di tali funzionari in seno al Consorzio sono stabilite dal Consiglio.

Art. 15. — Per la prima costituzione del Consiglio la nomina dei membri spettante al Ministro per i lavori pubblici può essere fatta senza la designazione degli Enti partecipanti al Consorzio prevista agli articoli 4 e 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1414.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carmela Mariano », in Montagano (Campobasso).

N. 1414. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Carmela Mariano », con sede in Montagano (Campobasso) viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1415.
Erezione in ente morale della Fondazione « Monsignor Francesco di Gennaro » in Napoli.

N. 1415. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia Fondazione « Monsignor Francesco di Gennaro », in Napoli, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione del Capitolo metropolitano di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1416.
Erezione in ente morale del « Ricovero per i vecchi poveri di Vho e Piadena » con sede in Piadena (Cremona).

N. 1416. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero pei vecchi poveri di Vho e Piadena dei coniugi Grasselli Angelo Maria e Donini Orsola », con sede in Piadena (Cremona), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1417.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della B. V. del Rosario di Pallino, con sede in Urbino (Pesaro).

N. 1417. R. decreto 18 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della B. V. del Rosario di Pallino, con sede in Urbino (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1936-XIV.
Revoca alla Compagnia di assicurazione « Alliance Assurance Company », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio del 12 aprile 1921, con il quale la Compagnia inglese di assicurazione « Alliance Assurance Company », con sede in Londra, fu autorizzata ad istituire una propria rappresentanza nel Regno per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la dichiarazione del rappresentante generale della predetta Compagnia in data 11 novembre 1935 concernente la cessazione dell'esercizio dell'assicurazione nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili;

Decreta:

Alla Compagnia di assicurazione « Alliance Assurance Company », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1936-XIV.

Revoca alla Compagnia di assicurazione « The Liverpool and London and Globe », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 25 agosto 1928, con il quale la Compagnia di assicurazione « The Liverpool & London & Globe », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, fu autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione dei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile e automobili;
Vista la dichiarazione in data 11 novembre 1935 del rappresentante generale della predetta Compagnia, concernente la cessazione dell'esercizio assicurativo nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili;

Decreta:

Alla Compagnia di assicurazione « The Liverpool & London & Globe », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2961)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1936-XIV.

Conferma dell'autorizzazione e del riconoscimento giuridico della Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici della Croce Rossa Italiana, in Torino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto interministeriale 2 agosto 1935, col quale fu, in via d'urgenza, autorizzata la Croce Rossa Italiana ad istituire in Torino una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici e fu riconosciuta alla Scuola medesima la capacità giuridica, con riserva di sottoporre gli atti concernenti la relativa istanza al parere del Consiglio superiore di sanità, appena esso fosse stato ricostituito a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Udito il parere del predetto Consesso;
Veduti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

Sono confermati l'autorizzazione ed il riconoscimento giuridico della Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici della Croce Rossa Italiana in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Torino.

Roma, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2963)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 22 luglio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n 1336, riguardante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata.

(3010)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 22 luglio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, riguardante « provvedimenti intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata ».

(3011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Tuscania, in provincia di Viterbo, con decreto in data 16 luglio 1936-XIV, sono estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(2967)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei Prati Adacquatori in Cavaglio d'Agogna (Novara).

Con R. decreto 18 giugno 1936, n. 2272, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, registro n. 12, foglio n. 320, il Consorzio irriguo dei Prati Adacquatori, nel comune di Cavaglio d'Agogna, in provincia di Novara, è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2968)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1936-XIV - N. 159.

S. U. A. (Dollaro)	12,665	Olanda (Fiorino)	8,635
Inghilterra (Sterlina)	63,68	Polonia (Zloty)	239,48
Francia (Franco)	83,80	Spagna (Peseta)	173,72
Svizzera (Franco)	414,75	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	75,625
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	72,875
Belgio (Belga)	2,1425	Id. 3 % lordo	53,85
Canadà (Dollaro)	12,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,30
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	88,20
Danimarca (Corona)	2,8475	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,05
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,075
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,25
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,325
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 90.**

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) ed il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 5 per cento n. 89835 e 89836 per l'annua rendita di L. 100 ognuno, n. 89837 per l'annua rendita di L. 50 e n. 92584 per l'annua rendita di L. 100, intestati a Colacino Domenico di Francesco, domiciliato a New York.

Essendo i detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(779)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento n. 478279 di L. 28, intestato a Incarnato Maddalena fu Pasquale, moglie di Martinelli Costantino fu Sabato, domiciliata in Barra (Napoli) e vincolato come dote della titolare, ai termini dell'atto 14 giugno 1906, a rogito Cozzolino, notaio a Grumo Nevano.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(781)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento n. 329955 di annue L. 245, intestato a Roggero Ines di Giovanni Battista, minorenne sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino, con vincolo per dote civile e per reddito militare.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(780)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	17093 10033	21 — 14 —	*Alvazzi-Delfrate* Adele fu Gabriele, minore sotto la p. p. della madre Anna Cardone, ved. *Alvazzi-Delfrate*, domt. a Napoli.	*Delfrate-Alvazzi* Adele fu Gabriele, minore sotto la p. p. della madre Cardone Anna fu Domenico ved. *Delfrate-Alvazzi*, domt. a Napoli.
» »	20938 20939	192,50 192,50	Bersano Albino-Stefano-Gioacchino } fu Federico, minori Bersano Pietro-Cipriano } sotto la p. p. della madre *Onorina* Pozzo fu Stefano, ved. Bersano, domt. ad Ivrea (Torino); con usufrutto a Pozzo *Onorina* fu Stefano, ved. di Bersano Federico, domt. ad Ivrea (Torino).	Bersano Albino-Stefano-Gioacchino } fu Federico, minori Bersano Pietro-Cipriano } sotto la p. p. della madre *Placida-Emilia-Onorata* Pozzo fu Stefano, ved. Bersano, domt. ad Ivrea (Torino), con usufrutto a Pozzo *Placida-Emilia-Onorata* fu Stefano, ved. di Bersano Federico, domt. ad Ivrea (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	272206	45,50	Vannucci Eleonora fu Everardo, minore emancipata sotto la curatela dell'ing. Michele Fabre fu Francesco, domt. a Cuneo con usufr. a *Clara* Fabre fu Francesco, ved. di Everardo Vannucci.	Intestata c. c. con usufr ad *Emilia-Clara-Marianna* Fabre fu Francesco, ved. di Everardo Vannucci.
3,50 % Red. (1934)	159282	381,50	Reati Assunta fu Cesare minore sotto la p. p. della madre Ranzini Francesca fu Angelo, ved. Reati, domt. a Milano; con usufr. vital. a Cappella *Antonia* fu Angelo, ved. Reati, domt. a Milano.	Intestata c. c. con usufr. vital. a Cappella *Maria-Antonia* fu Angelo ved. ecc. come contro.
» » »	159280 159281 159283	38,50 38,50 38,50	Reati Ernesta } fu Cesare, minore sotto la p.p. della Reati Celestina } madre Ranzini Francesca fu Angelo, Reati Amalia } ved. Reati domt. a Milano, con usuf. vital. a Capella *Antonia* fu Angelo ved. Reati Giovanni, domt. a Milano.	Intestate come contro; con usufr. vital. a Capella *Maria-Antonia* fu Angelo, ved. di Reati Giovanni, domt. a Milano.
»	387010	875 —	Congregazione di carità di Ajello Calabro (Cosenza), con usufr. vital. a *Buffone* Angela fu Sabatino.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Scanga* Angela, fu Sabatino.
Cons. 3,50 % (1906)	778063	875 —	Gilodi Arrigo fu Costantino, domt. a Torino, con usuf. vital. a *Zabert Giorgetta* fu Ferdinando, ved. di Gilodi Costantino, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Zaberto-Luigia-Giorgina* fu Ferdinando, ved. ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	352427	1.113 —	Caramanna *Andrea* fu *Giuliano*, minore sotto la tutela della zia Caramanna Maria fu Andrea, moglie di Saitta Gaspare, domt. a Palermo.	Caramanna *Andrea-Innocenzo* fu *Girolamo*, minore ecc. come contro.
Prestito Nazionale 5 % Cons. 3,50 % (1906)	19401 430080	5 — 10,50	Lupi *Giacomo* di Stefano, domt. a Prelà (Imperia).	Lupi *Nicola-Giacomo* fu Stefano, domt. come contro.
3,50 % Red. (1934)	78800	161 —	Caporaso Giovanni fu Nicola, domt. a Foglianise (Benevento), con usufr. vital. a Pedicini *Eugenia* fu Gianfrancesco, ved. Caporaso, domt. a Foglianise (Benevento).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pedicici *Maria-Eugenia* fu Gianfrancesco, ved. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	771422	70 —	*Girardi* Maria di Antonio, moglie di Salomone *Spirito*, domt. in Albornetto, frazione del comune di Celle di Macra (Cuneo).	*Girardo* Maria di Antonio, moglie di Salomone *Giovanni-Spirito*, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(2359)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso di n. 2 posti di veterinario consorziale, vacanti nella provincia di Bergamo, indetto in data 25 maggio 1935-XIII;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice in data 30 marzo 1936-XIV;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti, risultati idonei ai posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Bergamo:

1. D'Ambrosio dott. Alfonso . . . punti 20,55/50
2. Bonetti dott. Fausto . . . . . » 17,77/50
3. Barberis dott. Ettore . . . . . » 16,11/50
4. Bellomo dott. Giovanni . . . . » 13,88/50
5. Gandolfini dott. Luigi . . . . . » 12,77/50
6. Finazzi dott. Francesco . . . . » 12,50/50
7. Zanelli dott. Isacco . . . . . . » 10,55/50

Tale graduatoria sarà inserita e pubblicata nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del su citato R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281.

Bergamo, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TOFFANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso di n. 2 posti di veterinario consorziale, vacanti nella provincia di Bergamo, indetto in data 25 maggio 1935-XIII;
Viste le domande dei concorrenti, circa l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto il decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 33 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi dai concorrenti indicate per primo nell'ordine delle loro preferenze, i seguenti:

1. D'Ambrosio dott. Alfonso, per il Consorzio veterinario di Gazzaniga;
2. Bonetti dott. Fausto, per il Consorzio veterinario di Calcio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281.

Bergamo, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TOFFANO.

(2951)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(Omissis).

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate ai posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia, contemplati nel suddetto decreto prefettizio:

1. De Vito Armida, titoli 10,125, esami 50, totale 60,125.
2. Medugno Nicolina, titoli 9,875, esami 48, totale 57,875.
3. Vaccaro Concetta, titoli 5,250, esami 48, totale 57,875.
4. Ciriali Alma, titoli 7,125, esami 46, totale 53,125.
5. Brescia Angelina, titoli 6,375, esami 46, totale 52,375.
6. De Stefano Concetta, titoli 4,625, esami 47, totale 51,625.
7. Bilotta Giuseppina, titoli 8,875, esami 42, totale 50,875.
8. Masullo Maria, titoli 2,500, esami 44, totale 46,500.
9. Trevisani Nella, titoli 1,125, esami 45, totale 46,125.
10. Pomponio Antonia, titoli —, esami 46, totale 46.
11. Casella Ernesta, titoli 1,875, esami 42, totale 43,875.
12. Pagano Filomena, titoli 2,750, esami 41, totale 43,750.
13. Mercuro Francesca, titoli 3,625, esami 40, totale 43,625.
14. Falco Giuseppina, titoli 6,375, esami 37, totale 43,375.
15. Longo Marietta, titoli —, esami 43, totale 43.
16. Barbieri Nunzia, titoli 4,625, esami 38, totale 42,625.
17. Pescatore Mafalda, titoli 0,375, esami 42, totale 42,375.
18. Armari Giovanna, titoli 2, esami 40, totale 42.
19. Neri Linda, titoli 2,750, esami 39, titoli 41,750.
20. Alaia Rosa, titoli 4,375, esami 36, totale 40,375.
21. Granata Emilia, titoli 3,625, esami 35, totale 38,625.
22. Morante Assunta, titoli 3,500, esami 35, totale 38,500.
23. Ricordini Ines, titoli 2,750, esami 35, totale 37,750.
24. Limongi Giovanna, titoli 0,875, esami 36, totale 36,875.
25. Rovere Rosa, titoli 1,500, esami 35, totale 36,500.

Avellino, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(Omissis).

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso al posto di levatrice condotta vacante nel Comune a fianco di ciascuna di esse indicato:

1. De Vito Armida - Avellino (1ª zona).
2. Vaccaro Concetta - Rocchetta S. Antonio.
3. Brescia Angelina - Ariano Irpino.
4. De Stefano Concetta - Taurasi.
5. Bilotta Giuseppina - S. Michele di Serino.
6. Masullo Maria - S. Angelo all'Esca.
7. Trevisani Nella - Villanova del Battista.
8. Pomponio Antonia - Bonito.
9. Cascella Ernesta - Montemiletto.
10. Pagano Filomena - S. Stefano del Sole.
11. Mercuro Francesca - Volturara Irpina.
12. Falco Giuseppina - Nusco.
13. Longo Marietta - Greci.
14. Pescatore Mafalda - Luogosano.
15. Armari Giovanna - Monteforte Irpino.
16. Neri Linda - Roccabascerana.
17. Alaia Rosa - Ospedaletto d'Alpinolo.
18. Granata Emilia - Trevico (frazione Scampitella).
19. Morante Assunta - Grottolella.
20. Ricordini Ines - Cairano

Le concorrenti Medugno Nicolina, Ciriali Alma, Barbieri Nunzia, Limongi Giovanna e Rovere Rosa, graduate rispettivamente 2ª, 4ª, 16ª, 24ª e 25ª, non sono dichiarate vincitrici per le sedi da ciascuna di esse designate, in quanto già assegnate a candidate che le precedono in graduatoria.

Il presente decreto, unitamente alla graduatoria di merito, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati: Ariano Irpino, Avellino, Bonito, Cairano, Greci, Grottolella, Luogosano, Monteforte, Montemiletto, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Roccabascerana, Rocchetta S. Antonio, S. Angelo all'Esca, S. Michele di Serino, S. Stefano del Sole, Taurasi, Trevico, Villanova del Battista e Volturara Irpina.

I podestà dei suddetti Comuni sono incaricati, per quanto di loro spettanza, dell'adempimento relativo alla pubblicazione.

Avellino, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TROTTA.

(2980)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.